



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49/2026 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 24/03/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO RELATIVO AL RILASCIO DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno 2026 addì 24 del mese di 03 alle ore 10:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BERNARD JACOPO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO ERMIDIO ROCCO.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BOTTA CAROLA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'amministrazione comunale risulta proprietaria di un immobile situato in via Gasparotto 9 assegnato in locazione ad un nucleo come intervento di supporto socio economico;
- il contratto è scaduto e l'amministrazione intende rientrare in possesso dell'appartamento al fine di programmare dei lavori di adeguamento essendo l'appartamento in pessime condizioni sia strutturali che igienico sanitarie;
- la famiglia è stata invitata a reperire una diversa soluzione abitativa, atteso che oggi sussistono condizioni economiche che lo consentono;
- l'attività di mediazione non è stata risolutiva;

RITENUTO pertanto necessario avviare la procedura di rilascio dell'alloggio per accertata carenza dei requisiti soggettivi dell'assegnatario e per carenza dei requisiti strutturali;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a stare in giudizio ai fini di tornare in possesso dell'immobile, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, a fronte della materia, oggetto di contenzioso, che richiede specifiche competenze;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso a tal fine dallo Studio Legale Avv. Eleonora Paganini per assistenza e rappresentanza legale del comune nella procedura di sfratto, definito sulla base delle previsioni del D.M. 55/2014, come aggiornato con il D.M. 147/2022, in tema di spese di giustizia;

RITENUTO tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente e considerato che le motivazioni esposte al punto precedente possano costituire a tutti gli effetti le ragioni della scelta diretta del fornitore da parte dell'Amministrazione, a fronte di quanto richiesto dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36; il quale dispone che:

«le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

RITENUTO di poter, quindi, procedere all'affidamento diretto dell'incarico, in quanto conforme alla normativa vigente e rimandato al Funzionario responsabile l'adozione dei relativi provvedimenti;

VISTO l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88 e successive modifiche, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

CONSIDERATO che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»;*

VISTO altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTE le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

RITENUTO che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall'art. 3**bis** D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88 e successive modifiche, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147**bis** D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), così come modificati dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 2013, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI AUTORIZZARE** la costituzione in giudizio del Comune in tutti i gradi, sia come parte resistente, sia come parte attrice in appello o interveniente, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, nella procedura di sfratto di alloggio di proprietà comunale situato in via Gasparotto 9
- 2) **DI DARE ATTO** che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, per le motivazioni di cui in premessa e giusta delega da conferire da parte del Sindaco, all'Avv. all'Avvocato Eleonora Paganini, con studio legale avente sede a Varese in via Luini 2, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, incluse quelle di farsi sostituire, rinunciare alla lite, transigere e conciliare ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio situato a Varese in via Luini 2;
- 3) **DI RIMANDARE** al Funzionario Responsabile l'adozione di ogni atto conseguente a quanto deliberato;

SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
CANNITO NADIA

II SEGRETARIO
ERMIDIO ROCCO